



Disposizioni penali in materia di traffico di organi prelevati da persona vivente

A.C. 2937

Dossier n° 361 - Schede di lettura
18 gennaio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2937
Titolo:	Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	5 marzo 2015
assegnazione:	9 marzo 2015
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e XII Affari Sociali

Il provvedimento all'esame della Commissione giustizia, già approvato all'unanimità dal Senato, introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quanto la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.

In ambito internazionale, si ricorda la [Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi](#), adottata il 9 luglio 2014 e sottoscritta dall'Italia nel marzo 2015. I lavori preparatori della Convenzione ed il rapporto esplicativo hanno confermato l'esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto. Il fenomeno era già stato condannato dal protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale – per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, in particolar modo di donne e bambini – e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 contro la tratta di essere umani. Inoltre l'art. 21 della [Convenzione del Consiglio d'Europa di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina](#) del 1997 vieta che il corpo umano o le sue parti possano essere utilizzati per fini di profitto e trova una più concreta applicazione nel protocollo aggiuntivo del 2002, riguardante il trapianto di organi e di tessuti di origine umana, che proibisce espressamente il traffico di organi e di tessuti (art. 22), invitando le parti a prevedere sanzioni appropriate per i casi di violazione delle sue disposizioni.

Il quadro sanzionatorio penale a legislazione vigente

A legislazione vigente le pene previste per il traffico di organi sono esclusivamente a carico di **chi svolge attività di mediazione** e dell'**operatore sanitario** che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna sanzione penale è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito di organi.

Le sanzioni sono contenute nella [legge 458/1967](#) sul trapianto di rene tra persone viventi e nella [legge 91/1999](#) in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

La legge 458/1967 sancisce, all'art. 6, che qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità in favore del donatore, per indurlo all'atto di disposizione e destinazione, è nulla e non produce effetti. Il successivo art. 7 prevede una sanzione - reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 154 a 3.098 euro – per chiunque svolga opera di mediazione a scopo di lucro nella donazione di un rene.

L'apparato sanzionatorio contenuto nella legge 91/1999 prevede tre delitti, oltre a specifiche sanzioni amministrative, fra le quali rientra quella prevista dall'art. 22, co. 1, che viene applicata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso di violazioni di discipline organizzative relative alle strutture per i prelievi, alle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati ed alle strutture per i trapianti.

I commi 3 e 4 dell'art. 22 prevedono un sistema sanzionatorio dell'attività di mediazione, con o senza scopo di lucro, diretta alla mercificazione degli organi/tessuti umani prelevati da cadavere o al loro approvvigionamento al di fuori del sistema nazionale dei trapianti. Più, in particolare, il comma 3 sanziona la condotta di colui che procura un organo o un tessuto prelevato da cadavere per scopo di lucro ovvero ne fa commercio (reclusione da due a cinque

anni e multa da euro 10.329 a euro 154.937), mentre il successivo comma 4 sanziona anche chi procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte (reclusione fino a due anni).

Entrambe le fattispecie prevedono che, se il fatto è commesso da un esercente una professione sanitaria, venga applicata la sanzione accessoria dell'interdizione, rispettivamente perpetua e temporanea.

Successivamente, la legge di stabilità 2013 ha introdotto l'art. 22-bis che punisce con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque a scopo di lucro svolga opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La disposizione recata dall'art. 22-bis ha colmato una lacuna del nostro ordinamento, che non conosceva, fino ad allora, la fattispecie di delitto di mediazione lucrativa nella donazione da donatore vivente nei trapianti diversi dal rene. Tuttavia, il legislatore non ha provveduto ad abrogare la figura delittuosa speciale prevista dall'art. 7 della citata legge 458/1967, creando una incongruenza che il disegno di legge in esame provvede ad eliminare.

L'art. 22-bis ha anche configurato come illecito amministrativo la pubblicizzazione, con il conseguimento di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo, della richiesta o dell'offerta di organi (comma 2) e l'accesso abusivo a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi (comma 3).

Contenuto della proposta di legge

L'**articolo 1** introduce nel codice penale il **delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente**, inserendo un nuovo **art. 601-bis**.

Nuova
fattispecie
penale: art. 601-
bis c.p.

Il nuovo reato è inserito tra i **delitti contro la personalità individuale**, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.); entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. In particolare, il primo comma dell'articolo 600 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 20 anni "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero **a sottoporsi al prelievo di organi**". L'articolo 601 c.p. invece sanziona con la reclusione da 8 a 20 anni "chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o **a sottoporsi al prelievo di organi**".

In particolare, il **primo comma** del nuovo art. 601-bis punisce il **commercio illecito di organi**, prevedendo la **reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro** a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Commercio
illecito di organi

Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati **illecitamente**. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Si ricorda che la donazione d'organo da donatore vivente è considerata, nel nostro ordinamento, come atto residuale rispetto a quella da cadavere, e viene praticata soprattutto nei casi di impossibilità biologico-clinica di innesto di un particolare organo proveniente da cadavere o quando sussista l'indisponibilità di organi da cadavere.

La natura residuale del prelievo di un organo da donatore vivente trova le sue ragioni in molteplici considerazioni; prima fra tutte, il fatto che l'integrità biologica della persona è un bene individuale e sociale di ordine così elevato da poter essere sacrificata esclusivamente in forma cosciente e volontaria a fronte di un bene proporzionato o superiore, non altrimenti realizzabile senza violare l'integrità personale del soggetto. Infatti, la regolamentazione giuridica del trapianto di rene da vivente recata dalla [legge 26 giugno 1967, n. 458](#), che per prima ha introdotto la donazione da vivente, è stata costruita come esplicita deroga all'**art. 5 del codice civile**, che **vieta ogni atto di disposizione del proprio corpo** qualora ne possa derivare un danno biologico permanente. La norma pone una serie di presupposti oggettivi e soggettivi (indicazione dei possibili donatori, valutazione da parte di un collegio medico dell'idoneità fisica e psichica del donatore, controllo e autorizzazione data dal Tribunale), soltanto in presenza dei quali si rendono possibili gli interventi di prelievo e di trapianto. Nel complesso l'intero procedimento è connotato da una serie di cautele allo scopo di garantire la partecipazione libera e consapevole dei potenziali donatori e la concreta realizzazione di interessi solidaristici con esclusione di finalità di lucro.

La [legge 91/1999](#), che ha istituito il Centro Nazionale Trapianti con il compito di coordinare

l'attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, nel testo originario disciplinava esclusivamente il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui fosse stata accertata la morte. Soltanto con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013 ([legge 228/2012](#), art.1, comma 340) sono state regolamentate le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espanto e di trapianto di organi anche da soggetto vivente, per quanto compatibili.

Successivamente, la [legge 483/1999](#), in deroga all'art. 5 del codice civile, ha permesso di poter disporre a titolo gratuito di parti di fegato, al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

Le procedure di fattibilità poste in essere per la donazione da vivente sono state precisate dal [Decreto interministeriale 16 aprile 2010, n.116](#). *Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.*

Il **secondo comma** del nuovo art. 601-*bis* punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte:

- l'organizzazione o la propaganda di **viaggi** finalizzati al traffico di organi o parte di organi;

Si ricorda che l'organizzazione o la propaganda di viaggi è punita anche dall'art. 600-quinquies c.p., quando gli stessi siano volti allo **sfruttamento della prostituzione minorile**. In merito la giurisprudenza ha sottolineato che si tratta di un delitto comune, che non presuppone che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa, essendo sufficiente anche l'organizzazione di una sola trasferta (cfr. Cass., Sez. III, sentenza 20 settembre 2011, n. 42053). Si rammenta, inoltre, che l'art. 270-*quater*.1 c.p. (recentemente introdotto dal [decreto-legge n. 7 del 2015](#)) punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di **terrorismo**.

- la **pubblicizzazione** o la diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.

L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana **anche** quando i **fatti** siano **commessi all'estero**.

L'articolo 9 del codice penale prevede infatti che il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

L'**articolo 2** modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall'**art. 416 c.p.**, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis*, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della [legge n. 91 del 1999](#), v. *sopra*) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-*bis*, comma 1, della [legge n. 91 del 1999](#), v. *sopra*). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

L'**articolo 3** del provvedimento coordina l'introduzione della nuova disciplina con l'[articolo 22-*bis* della citata legge n. 91 del 1999](#). In particolare,

- eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-*bis* (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6);
- abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

*L'art. 22-*bis*, comma 1, punisce la condotta di colui che svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. Si valuti se tale fattispecie riulti assorbita dall'ampia formulazione del nuovo art. 601-*bis* c.p., che copre anche le condotte di quanti, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procurano o trattano organi o parti di organi prelevati da persona vivente.*

Infine, l'**articolo 4** del provvedimento, sempre con finalità di coordinamento, abroga l'[articolo 7 della legge n. 458 del 1967](#), in materia di **trapianto del rene** tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Relazioni allegare o richieste

L'originario progetto di legge di iniziativa parlamentare ([A.S. 922](#)), poi approvato dal Senato, era accompagnato dalla sola relazione illustrativa.

Organizzazione di viaggi finalizzati al traffico di organi

Pubblicizzazione del traffico di organi

L'associazione a delinquere è aggravata se finalizzata a commettere i delitti di traffico di organi

Inasprimento pene e abrogazioni

Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge modifica il codice penale e le leggi n. 91 del 1999 e n. 458 del 1967. E' pertanto necessario l'intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento introduce e modifica norme penali; è dunque riconducibile alla materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.